

Sent. n.196/2006

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale

composta dai Magistrati:

Dott. Vito Minerva,	Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Arganelli	Consigliere
Dott. Davide Morgante	Consigliere rel.
Dott. Rocco Di Passio	Consigliere
Dott.ssa Piera Maggi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi d'appello e d'appello incidentale, in materia di responsabilità, iscritti ai nn. 22248, 22295, 22392, 22396, 22397, 22399, 22447, 22448, 22462 proposti, avverso la sentenza n. 2856/04 in data 26 giugno, 1 luglio 2003 - 9 novembre 2004 della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio, rispettivamente, dal Procuratore Generale, nonché da Corrado Melillo, Zeno Tascio, Bruno Bompreszi, Franco Ferri, Domenico Zauli, Lamberto Bartolucci, Giovanni Cavatorta, Salvatore Loi e Mario Martino

Sardu.

Visti gli indicati atti d'appello, le conclusioni del Procuratore Generale, nonché gli altri atti e documenti delle cause;

Uditi, alla pubblica udienza del 20 giugno 2006, il Consigliere relatore Dott. Davide Morgante, gli Avvocati Luigi Medugno, Angelo Miele, Giulio Correale, Mario La Cagnina, Carlo Martuccelli, Stefano Gattamelata, Angelo Clarizia, Franco Gaetano Scoca, Vania Romano, Mario La Canonea e Pier Francesco Bruno, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Dott. Amedeo Federici;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione in data 10 gennaio 2000 il Procuratore Regionale presso la Corte dei conti per il Lazio, sulla base delle imputazioni e delle emergenze risultanti da procedimenti penali in corso nei confronti di alti Ufficiali e militari dell'Aeronautica Militare per ritenute reticenze, depistaggi, omissioni ed informazioni false e/o erranee alle Autorità politiche e giudiziarie, in sede ricostruttiva e di individuazione di responsabilità in ordine al disastro aereo avvenuto ad Ustica la sera del 27 giugno 1980 che ha visto inabissarsi nel mare Tirreno l'A/M. D.C. 9 ITAVIA, ha convenuto in giudizio gli indicati soggetti quali in epigrafe generalizzati, chiedendone la condanna al pagamento in favore dell'Erario, in solido tra loro,

dell'importo di Lire 27.773.296.950 (oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia), pari alla spesa (per Lire 7 miliardi) sostenuta dall'Amministrazione per il recupero delle prime parti dell'aeromobile caduto, nonché a quelle (per Lire 20.773.296.950) per le operazioni di recupero successive, condotte dalla Soc. WIMPOL, spese che, nella prospettazione attorea non si sarebbero dovute sostenere ove, con una corretta informazione, gli indicati Ufficiali e soggetti avessero collaborato alla ricostruzione delle cause del disastro.

Con sentenza n. 2856/2004, la Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio in ordine all'indicata imputazione, ha deciso quanto appresso:

- respinto le eccezioni di inammissibilità della citazione a vario titolo formulate dalle difese dei convenuti;
- respinto la domanda attorea non accoglibile "allo stato degli atti", per mancanza dei requisiti dell'attualità e della concretezza del danno.

Ciò nel riflesso che pur se la contestazione mossa ai convenuti con l'atto introduttivo del giudizio di responsabilità sarebbe quella di aver indotto, con la propria reticenza, l'autorità giudiziale penale ad ordinare il recupero integrale del relitto del DC 9 ITAVIA occorre comunque tener conto che tale recupero è stato disposto dalla Magistratura penale, ai fini accertativi delle cause del disastro; di modo che il relativo esborso ha sostanziale natura di spesa di giustizia, il cui regolamento avrà

i caratteri della definitività solo all'esito di quel processo penale, con intuitivi riflessi in termini di concretezza ed attualità del danno.

Ha ritenuto, infatti, il Giudice contabile di prime cure, che soltanto in base alle risultanze definitive del processo penale sarà dato conoscere se le spese in questione vengano addebitate ed in quale misura ai soggetti ritenuti responsabili dei reati lo ascritti o se, invece, vengano considerate quali spese gravanti esclusivamente sul bilancio dello Stato, non ripetibili a carico dei soccombenti.

Alla stregua delle estese considerazioni la Corte Regionale ha, pertanto, reso nel merito la sentenza di non possibilità di accoglimento. "allo stato degli atti", della domanda attorea, per mancanza dei requisiti dell'attualità e della concretezza del danno, con assorbimento, così di ogni altra eccezione e deduzione difensiva, ivi compresa la prospettata questione di sospensione del giudizio contabile fino alla definizione di quello penale.

Avverso tale sentenza ha interposto appello il Procuratore Regionale deducendo i seguenti motivi di doglianza:

- violazione ed errata applicazione degli artt. 279 e 295 cod. proc. Civ.;
- contraddittorietà della sentenza ed errata valutazione degli elementi di prova raccolti a carico dei convenuti.

Reputa, infatti, l'Organo Requirente che una pronuncia "allo

stato degli atti", priva, peraltro, di ordinanza istruttoria, preclude, in mancanza di appello, qualsiasi possibilità di ripensamento, da parte del giudice, qualora gli ulteriori elementi ritenuti necessari per la pronuncia definitiva, venissero, in seguito, acquisiti, stante il divieto del bis in idem, sanzionato dall' art. 649 c.p.p. (e valido in qualsiasi giudizio), stante l'autorità del giudicato che si verrebbe a formare, poiché, come è noto, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.

Ne segue che, nella ritenuta incertezza, contrariamente alla contraddittoria pronuncia assunta, il Primo Giudice avrebbe dovuto accogliere la prima delle richieste formulate all'udienza dal Pubblico Ministero e cioè sospendere il giudizio in attesa dell'esito del processo penale.

Diversamente quel Giudice avrebbe dovuto chiaramente pronunciarsi sulle singole posizioni dei convenuti, sulla base delle non poche risultanze all'epoca disponibili.

Infatti, reputa il Procuratore Regionale che, come già contestato nell'atto di citazione e riportato nella sentenza appellata, il materiale probatorio acquisito in sede penale nei confronti dei convenuti era tutt'altro che inconsistente, mentre nella sentenza appellata si è affermato, altresì, alla pag. 16, che solo in base alle risultanze definitive del processo penale sarebbe stato possibile conoscere se le spese in questione (di recupero) saranno addebitabili ai soggetti ritenuti responsabili dei reati ascritti o se, invece, considerate quali spese gravanti

esclusivamente sul bilancio statale, non ripetibili a carico degli imputati soccombenti.

Il Procuratore Regionale, nell'atto di appello, dopo aver riassunto la vicenda lesiva all'esame, ha rappresentato in fatto che, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte dei conti territoriale impugnata, è stata emessa la sentenza della Terza Corte d'Assise di Roma nei confronti dei Generali dell'Aeronautica Militare Lamberto Bartolucci, Franco Ferri, Corrado Melillo e Zeno Tascio che si è così pronunciata:

- 1) non doversi procedere nei confronti di Lamberto Bartolucci in ordine alla contestazione di omesso riferimento alle autorità politiche dei risultati dell'analisi dei tracciati radar di Fiumicino Ciampino, perché giuridicamente definiti tali fatti come delitto di alto tradimento commesso con atti diretti a turbare le attribuzioni del Governo a norma degli articoli 289, co. 2, codice penale e 77 codice penale militare di pace, il delitto stesso è estinto per intervenuta prescrizione;
- 2) non doversi procedere nei confronti dello stesso Bartolucci e di Franco Ferri in ordine alla contestazione di aver fornito informazioni errate alle autorità politiche escludendo il possibile coinvolgimento di altri aerei nella informativa scritta del 20 dicembre 1980, perché definiti tali fatti come delitto di alto tradimento commesso, del pari, con atti diretti a turbare le

attribuzioni del Governo, il delitto stesso è estinto per intervenuta prescrizione;

3) assolve Franco Ferri, Corrado Melillo e Zeno Tascio dalla contestazione di cui al punto 1) per non aver commesso il fatto;

4) assolve Corrado Melillo e Zeno Tascio dal delitto in rubrica loro ascritto.

Alla stregua di tali risultanze penali il Procuratore Regionale nell'appello interposto nei confronti di tutti i soggetti già convenuti in prime cure ha chiesto l'annullamento o la riforma della sentenza appellata con condanna dei convenuti al pagamento in favore dell'Erario della somma di Euro 14.343.710,82, oltre interessi e rivalutazione salvo l'uso del potere riduttivo, tenuto conto dell'incidenza causale delle singole condotte in conformità delle risultanze acquisite a loro carico.

Nei confronti dei Generali Bartolucci, Ferri, Melillo e Tascio l'appello è stato limitato alle ipotesi per le quali gli stessi non hanno riportato sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato e ciò analogamente a quanto era stato deciso nei confronti di tutti gli altri militari convenuti in giudizio.

A seguito dell'appello del Procuratore Regionale hanno interposto appello i seguenti convenuti in prime cure:

A) - Gen. Corrado Melillo, rappresentato e difeso dagli Avvocati

Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli (Appello incidentale n. 22295 I/C/A) i quali hanno opposto l'erroneità della sentenza di prime cure sotto i seguenti profili:

- difetto di giurisdizione, dappichè i Primi Giudici, pur condividendo la prospettazione della difesa, volta a dimostrare l'insussistenza nella specie del danno erariale, non ne hanno tratto le dovute conseguenze.

Ciò, nel riflesso che il recupero del relitto è stato disposto a seguito di un'autonoma iniziativa del Giudice Istruttore della causa penale che, in ragione delle divergenze di opinioni sulle cause della sciagura, ha disposto tale operazione; donde l'erroneità della sentenza impugnata, fondata sulla assunta violazione, da parte dell'Ufficiale, di obblighi di servizio ed, in particolare, di quello di fornire all'autorità politica e giudiziaria tempestive e corrette informazioni.

Tale assunto, oltrechè smentito dall'esito del giudizio penale che ha visto assolto l'Ufficiale dall'imputazione ascritta con sentenza passata in giudicato, non varrebbe a superare l'eccepito difetto di giurisdizione, dappoichè le spese per il recupero del veicolo rappresentano pur sempre spese sostenute per ragioni di giustizia ed, in quanto tali, sottoposte ad un regolamento rientrante nella cognizione esclusiva del giudice della relativa controversia, con preclusione per quello contabile;

- erroneità della sentenza, ove, pur riconoscendo

l'insussistenza del danno risarcibile, ha disposto l'inaccogliabilità, allo stato degli atti, della domanda attorea.

Non essendo consentite dal vigente ordinamento clausole assolutorie intermedie, assimilabili ad una sorta di declaratoria di improcedibilità temporanea dell'azione di responsabilità, l'appellante avrebbe dovuto essere prosciolto da ogni addebito con formula ampia, anche alla luce della sentenza penale.

Chiede, pertanto, la difesa l'accoglimento dell'appello incidentale, con riconoscimento del diritto del proprio assistito al rimborso delle spese legali relative al doppio grado di giudizio;

B) - Gen. Zeno Tascio, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Gattamelata (Appello Incidentale n. 22392 I C/A) il quale ha formulato le seguenti doglianze:

- improcedibilità dell'appello del Procuratore Regionale per carenza degli stessi presupposti dell'azione di responsabilità. Ciò, in quanto per l'intervenuta assoluzione del proprio assistito ed il passaggio in giudicato della relativa sentenza penale, non apparirebbe configurabile la possibilità, prospettata in prime cure dal Requirente Contabile, di un ripensamento per successive acquisizioni, poiché nessun elemento derivante dal processo penale può essere acquisito nel caso all'esame, né può tecnicamente avvenire, tanto più con riguardo alla posizione del Gen.

Tascio, definita in sede penale (e quindi, secondo la tesi dell'appellante Procura, pure in sede contabile).

Infatti, in sede penale il Gen. Tascio è stato assolto, con sentenza passata in giudicato, dalla prima imputazione (“omesso riferimento alle Autorità politiche dei risultati dell'analisi dei tracciati radar di Fiumicino Ciampino”) “per non aver commesso il fatto”.

Del pari è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” dalla seconda contestazione (di aver fornito informazioni errate alle autorità politiche escludendo il possibile coinvolgimento di altri aerei nella informativa scritta del 20 dicembre 1980). Ciò nel riflesso, formulato dal Giudice penale, secondo cui risulta provato che il contributo del Tascio, nell'elaborazione dell'informativa, fu limitato ad una parte del contenuto della nota che non aveva ad oggetto la tematica radaristica, per cui non si può fondatamente ritenere una sua convergente volontà tesa al perseguimento dell'obbiettivo di escludere il possibile coinvolgimento di altri aerei.

La formula assolutoria “perché il fatto non sussiste” è stata assunta dal Giudice penale anche per tutte le residue imputazioni.

Da ciò conseguirebbe, secondo la difesa, oltrechè l'improcedibilità dell'appello l'infondatezza nel merito dell'azione del Procuratore Regionale, in quanto quella del recupero del relitto è stata un decisione ponderata assunta dall'Autorità politica, (lettera del Ministro Rognoni del 26

settembre 1986), per esplicita, reiterata richiesta in tal senso dell'Autorità giudiziaria, a prescindere dalle ragioni del disastro, per la necessità intrinseca del recupero volto a suffragare le decisioni che le competenti Autorità avessero assunto (sulle quali nulla ha inciso, ne potrebbe essere imputato al Tascio);

- difetto di giurisdizione, nella specie, del Giudice contabile, dappichè, come affermato dal Primo Giudice, il recupero del relitto è stato finanziato utilizzando le risorse delle c.d. spese di giustizia che sono spese processuali, anticipate dallo Stato e ripetibili solo nell'ambito del processo penale nel quale sono state disposte;
- atipicità ed erroneità del pronunciato: "allo stato degli atti", alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale in materia anche della Corte di Cassazione (Cass.: Sez. II 29/5/2001, n. 7302 e 12/11/1983, n. 6744);
- erronea reiezione dell'eccezione di prescrizione con motivazione, peraltro non condivisibile.

Ciò, in quanto la Corte Territoriale avrebbe individuato l'inizio del periodo prescrizione al verificarsi del fatto dannoso, mentre, richiamando il principio previsto dall'art. 2935 cod.civ. avrebbe erroneamente ritenuto di far decorrere la prescrizione dall'accertamento delle condotte che hanno rilievo penalistico, contrariamente all'orientamento giurisprudenziale delle SS.RR. della Corte dei conti (sent. n. 7/Q.M. del 24 maggio

2000).

Poiché, nella specie, il depauperamento è avvenuto al momento del primo recupero (ovvero anche in occasione del successivo effettuato nel 1992) l'azione era da intendersi prescritta, per l'avvenuto decorso del termine di legge, dal momento che solo nel 1997 sarebbe pervenuto al Tascio l'avviso di messa in mora da parte del Requirente;

C) - Gen. Bruno Bomprezzi, rappresentato e difeso del pari, dall' Avv. Stefano Gattamelata il quale nell'interposto Appello Incidentale (n. 22396 I C/A) ha svolto considerazioni, censure e reso richieste conclusionali pressoché analoghe a quelle formulate per il Gen. Tascio.

Ha precisato, poi, il difensore che la Procura presso il Tribunale di Roma con istanza del 14 febbraio 2003 ha richiesto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti del proprio assistito, escludendo la rilevanza penale del suo comportamento, donde il GIP il 30 luglio 2003 emetteva il decreto di archiviazione, soffermandosi anche egli sull'assenza dei presupposti dell'azione penale intentata.

Ne segue, secondo la difesa, che nessun elemento derivante dal processo penale può essere acquisito nel caso di specie, né alcun ripensamento può avvenire con riguardo alla posizione dell'Ufficiale.

Conclude, pertanto, la difesa con richiesta di rigetto

dell'appello principale e di improcedibilità dell'azione del Procuratore Regionale per carenza dei suoi presupposti; in subordine, chiede l'accoglimento dell'appello incidentale con riforma in parte qua della sentenza impugnata.

Chiede, infine, il difensore la condanna della Procura alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;

D) - Gen. Franco Ferri, si è costituito nel giudizio ed ha proposto anche appello incidentale (n. 22397 I C/A) anche egli rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Gattamelata il quale in linea generale ha svolto censure e reso conclusioni analoghe a quelle formulate per i Generali Tascio e Bomprezzi.

In particolare, ha precisato il difensore che l'Ufficiale in sede penale è stato in parte assolto, quale all'epoca Sottocapo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, dappichè la Corte d'Assise di Roma ha dichiarato:

- per la contestazione di omesso riferimento alle Autorità politiche dei risultati dell'analisi dei tracciati radar di Fiumicino Ciampino, l'assoluzione per non aver commesso il fatto;
- per la contestazione di aver fornito informazioni errate alle Autorità politiche, escludendo il possibile coinvolgimento di altri aerei nella informativa scritta del 20 dicembre 1980, il non doversi procedere per intervenuta prescrizione;

- per tutte le residue imputazioni, l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Di conseguenza, secondo il difensore, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura Regionale appellante, non sarebbe configurabile "alcun ripensamento, qualora ulteriori elementi ritenuti necessari venissero di seguito acquisiti".

Chiede, pertanto, la difesa che venga dichiarata l'improcedibilità dell'appello, con condanna della Procura alle spese di lite, ovvero nel merito l'assenza di elementi di responsabilità nei confronti del Ferri, tenuto conto, peraltro, che l'Ufficiale era collocato in quiescenza in data 9 luglio 1983, ossia tre anni prima che il recupero del veicolo fosse autorizzato dal Ministro Rognoni nel 1986;

di modo che non si comprenderebbe come il Ferri possa aver inciso su dette spese e quindi sulla relativa erogazione (avvenuta nel 1986), stante la sua posizione di pensionato da oltre tre anni, venendo così in evidenza l'assenza del nesso causale.

L'impugnativa incidentale formulata per il Ferri corrisponde, poi, esattamente a quella notificata dalla difesa medesima per il Generali Tascio e Bompreszi;

E)- Gen. Domenico Zauli, si è costituito giudizio ed ha proposto anche appello incidentale (n. 22399 I C/A), anche egli rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Gattamelata, il quale ha opposto che il proprio assistito all'epoca dei fatti era in forza

al Comando della V ATAF (Allied Tactical Air Force) quale Capo di Stato Maggiore alla logistica, sicchè non sarebbe stato interessato alla vicenda di Ustica, né all'epoca dei fatti né in occasione degli incarichi successivamente ricoperti (almeno sino al marzo 1989), anche se è stato imputato con altri colleghi dei reati di cui agli artt. 81,110, 323, 479, 476, 61 n. 2 e 378 c.m.p.p.

La stessa difesa ha fatto, altresì, presente che nell'atto di citazione il Procuratore Generale aveva ritenuto che sulla base degli elementi indicati nell'ordinanza di rinvio a giudizio emergeva una condotta gravemente colpevole del proprio assistito nella causazione del danno erariale, mentre nei confronti dello Zauli non era stata emessa alcuna ordinanza di rinvio a giudizio, bensì una sentenza istruttoria di proscioglimento perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato quanto alla fattispecie ex art. 323 c.p. e perché estinto per prescrizione in ordine alle altre fattispecie, tutte sussunte in quella p. e p. dall'art. 378 c.p.

Precisa, altresì, il difensore che il proprio assistito compare nella vicenda di Ustica, solo nel 1989, allorché il Gen. Pisano, all'epoca Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica lo scelse, insieme ad altri colleghi, perché lo assistesse nella redazione della Relazione che gli era stata richiesta dal Ministro della Difesa Zanone per far luce sulla vicenda all'interno della Forza armata ed il contenuto di tale Relazione sarebbe stato assunto

dalla Procura Regionale come fonte di responsabilità amministrativa che è, invece, del tutto assente in capo al proprio assistito.

Chiede, pertanto, il difensore che l'appello principale venga respinto e, per quanto attiene al proposto appello incidentale ribadisce le stesse deduzioni, eccezioni e contestazioni formulate per i Generali Tascio, Bomprezzi e Ferri;

F)- Gen. Lamberto Bartolucci si è costituito in giudizio ed ha proposto appello incidentale (n. 22447 I C/A) rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Franco Gaetano Scoca il quale ha opposto che per il proprio assistito, all'epoca dei fatti Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica (ed in quiescenza dal 10/1/1986) già al momento dell'emissione della sentenza impugnata, l'accusa contestata al medesimo era venuta meno perché la Corte d'Assise di Roma - Sez. III - con dispositivo emesso il 30 aprile 2004 aveva dichiarato di non doversi procedere nei suoi riguardi per avvenuta prescrizione di alcuni reati e perché in ordine alle residue imputazioni il fatto non sussiste; donde l'infondatezza e pretestuosità dell'impugnazione proposta dalla Procura Regionale.

Le deduzioni del difensore, peraltro, risultano analoghe a quelle prodotte dal patrocinio (Avv. S. Gattamelata) nelle memorie di costituzione e negli appelli incidentali formulati per i Generali Tascio, Bomprezzi, Ferri e Zauli.

Rappresenta, inoltre, la difesa che il proprio assistito era in quiescenza dal 1986 e che quella assunta dall'Autorità politica e

giudiziaria circa il recupero del velivolo fu una decisione ponderata, in quanto il relitto era l'unico testimone dell'evento, a prescindere dalle ragioni del disastro qualunque fossero.

Chiede, pertanto, il difensore la reiezione dell'appello principale e la conseguente improcedibilità per carenza dei presupposti dell'azione, nonché nel merito la declaratoria di assenza di responsabilità del proprio assistito ed, in subordine l'accoglimento dell'appello incidentale con riforma in parte qua della sentenza impugnata.

Chiede, infine, la difesa la condanna della Procura alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;

G)- Gen. Giovanni Cavatorta si è del pari costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avv. F. G. Scoca ed ha proposto contestuale appello incidentale (n. 22448).

Il difensore oppone, anzitutto, che il proprio assistito all'epoca dei fatti era in forza alla Seconda Regione aerea con compiti che nulla avevano a che fare con il controllo radar e con le comunicazioni; di modo che l'Ufficiale non sarebbe stato interessato alla vicenda di Ustica né allora né in occasione degli incarichi successivamente ricoperti, anche se è risultato imputato dei reati di cui agli artt. 110, 81 c.p.v., 323, 479, 476, 61, n. 2 3 378 c.p.m.p., con riferimento alla seconda ipotesi di reato e, di conseguenza al secondo fatto illecito addebitato ai convenuti nel giudizio di responsabilità.

Puntualizza, altresì, il difensore che al momento della proposizione dell'azione erariale l'accusa penale nei confronti del Cavatorta era decaduta o meglio neppure si era dato inizio all'azione, in quanto il medesimo G.I. nella sua ordinanza di rinvio a giudizio - sentenza istruttoria - ha statuito di non doversi procedere nei suoi confronti, poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, quanto alla fattispecie, ex art. 323 c.p. e perché estinti per prescrizione in ordine alle altre fattispecie, tutte sussunte in quella p. e p. dall'art. 378 c.p.

Sostanzialmente il Gen. Cavatorta non avrebbe neppure partecipato al c.d. processo di Ustica, essendo stata accertata la sua estraneità allo stesso ancor prima del suo avvio con la sentenza istruttoria di proscioglimento del medesimo G.I. (provvedimento non impugnato);

donde l'infondatezza e la pretestuosità dell'azione contabile ed improrogabilità dell'appello nei riguardi del Cavatorta per carenza dei presupposti dell'azione, con condanna alle spese di lite che sarebbe temeraria ex art. 96 c.p.c., tenuto, altresì, conto che nella sentenza penale giammai è menzionato il Cavatorta; donde per tabulas appare evidente l'assenza di responsabilità dell'Ufficiale.

La memoria di costituzione per il Cavatorta, per il resto, ripercorre sostanzialmente le stesse deduzioni formulate per i Generali Tascio, Bomprezzi, Ferri, Zauli e Bartolucci e rinvia a quanto già affermato dallo Zauli, facente anch'egli parte della

Commissione Pisano.

Del pari, infatti, il Gen. Pisano nominò il Cavatorta per un mero supporto redazionale, perché fino al momento dell'istituzione della predetta commissione era estraneo alla questione di Ustica.

Nel contestuale appello incidentale la difesa del Cavatorta ribadisce, nella sostanza, i motivi di gravame formulati per i Generali Tascio, Bomprezzi, Ferri, Zauli e Bartolucci.

In ordine all'opposta eccezione di prescrizione il difensore pone in rilievo che la costituzione in mora del proprio assistito del giugno 1990 non è risultata inviata al medesimo; donde l'azione contabile nei suoi riguardi si sarebbe certamente prescritta entro il decennio - ovvero il quinquennio ovvero entro la data del 31 dicembre 1998 dall'evento dannoso.

Formula, pertanto, il difensore le medesime conclusioni rese per il precedente assistito, compresa la richiesta di condanna della Procura alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;

H)- I Signori Mario Martino Sardu e Salvatore Loi si sono costituiti in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Vania Romano, formulando anche appello incidentale (n. 22462 I C/A).

Anche per tali convenuti il difensore evidenzia che al momento di proposizione dell'azione contabile, l'accusa proposta nei di loro confronti in sede penale (e recepita dal Procuratore Regionale) era decaduta ed il G.I. nella sua ordinanza di rinvio a giudizio - sentenza istruttoria di proscioglimento del 31/8/1999, tra

l'altro, aveva chiesto di non doversi procedere nei confronti anche del Sardu e del Loi per prescrizione dei reati contestati (capi M, N), nonché in ordine al delitto di cui al capo O) perché il fatto non sussiste (cfr. pagg. 5466 e 5467 dell'indicata ordinanza-sentenza); di modo che tali convenuti non avrebbero neppure partecipato al processo di Ustica, essendo stata accertata la loro posizione di estraneità allo stesso ancor prima del suo avvio con la sentenza istruttoria di proscioglimento del G.I. (non impugnata).

Per la totale assenza degli stessi presupposti che la Procura attrice ha posto a fondamento della propria impugnazione, la difesa argomenta la richiesta di improcedibilità dell'appello, con condanna della Procura Regionale alle spese di lite da ritenere temeraria ex art. 96 c.p.c., ovvero la declaratoria nel merito di assenza di responsabilità nei confronti dei propri assistiti.

Così delineata la posizione degli indicati convenuti il difensore ha ripetuto le medesime deduzioni ed argomentazioni, anche in ordine al proposto appello incidentale svolte al patrocinio dei Generali Tascio, Bomprezzi, Ferri, Zauli, Bartolucci e Cavatorta, pervenendo ad identiche richieste conclusionali;

A seguito dell'appello del Procuratore generale, si sono, altresì, costituiti in giudizio, patrocinati come appresso i seguenti soggetti convenuti in prime cure:

a). - Gen. Pasquale Notarnicola, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Giulio Correale, il quale, con memoria di costituzione, nel

resistere all'appello, ne oppone l'inammissibilità, contraddittorietà ed infondatezza secondo quanto sarà in prosieguo precisato;

b). - Sig. Francesco Pugliese, si è costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Caponetti, il quale nell'apposita memoria ha evidenziato l'assoluta estraneità del proprio assistito alla vicenda di Ustica, come evidenziato dall'esito della vicenda penale che lo ha riguardato che, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, è stata archiviata con la formula "perché il fatto non sussiste", nonché dalla circostanza che, in conseguenza dell'archiviazione, il P.M. penale ha disposto di doversi procedere nei confronti di tale Alessandro Vanno per calunnia in danno del Pugliese in conseguenza delle dichiarazioni accusatorie per le quali questi venne ingiustamente coinvolto;

c). - Salvatore Orlando, militare in servizio di leva presso il C.R.A.M. di Marsala la sera del 27 giugno 1980 si è costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Federico Pipitone il quale nella apposita memoria difensiva ha opposto, in via preliminare, la nullità e/o invalidità del procedimento di invito a dedurre nonché dell'atto di citazione per l'assunta genericità degli stessi ed, in via subordinata e nel merito l'infondatezza della domanda attorea, tenuto conto, peraltro, dell'esito del procedimento penale instaurato nei di lui confronti conclusosi con ordinanza - sentenza di proscioglimento

dall'imputazione di falso materiale per aver reso impossibile, insieme ad altri militari di leva, l'identificazione di alcune tracce radar, con la formula "perché il fatto non sussiste" e di non luogo a procedere per prescrizione, per l'imputazione di aver taciuto e rifiutato di fornire notizie essenziali per la ricostruzione del fatto e l'identificazione dei responsabili.

Per tali ultime imputazioni l'unito addebito che poteva essere mosso all'Orlando era quello del mancato ricordo, a distanza di 10 - 15 anni dai fatti, di talune circostanze relative alla sera del 27 giugno 1980, tenuto conto, peraltro, che era un militare di leva, da appena 26 giorni e che prestava servizio in sala controllo dello spazio aereo da circa 15 giorni, dopo un approssimativo e blando corso di formazione.

Conclude, pertanto, il difensore con richiesta di declaratoria di inammissibilità o nullità o, comunque, di rigetto della domanda attorea;

d). - Lucio Albini, Gennaro Sarnataro, Tommaso Acampora, Antonio di Micco e Gerardo Abbate si sono costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dagli Avvocati Gerardo Maria Cantore e Gherardo Marone i quali nella apposita memoria depositata in data 16 marzo 2005 hanno fatto presente che, a seguito del disastro di Ustica, i propri assistiti nel processo penale sono stati assolti per non aver commesso il fatto dai reati di concorso in falsa testimonianza e favoreggiamento personale ed è stata dichiarata, altresì, la improcedibilità dell'azione penale per intervenuta

prescrizione in ordine al reato di concorso in occultamento di atti.

Poiché, nel proposto atto di appello del Procuratore Regionale nei confronti dei propri assistiti, ancorché citati, non emerge alcuna incidenza causale delle rispettive condotte rispetto al danno addebitato, la difesa chiede che, in via preliminare, venga dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, dappoiché il recupero del relitto è stato disposto dal Giudice penale inquirente e la pronuncia sulla relativa spesa, quale spesa processuale, non può essere che di pertinenza di quel Giudice.

Peraltro, la decisione assunta in sede penale nulla ha disposto nei confronti degli appellati in quanto assolti in quella sede.

Inoltre, difetterebbe secondo la difesa ogni nesso di causalità tra il comportamento dei propri assistiti ed i fatti che la Procura ritiene loro di attribuire, tenuto, altresì, conto dell'efficacia di giudicato che, ex art. 652 c.p.p., la pronuncia assolutoria penale esplica nei di loro confronti nel processo contabile.

Conclude, pertanto, la difesa con richiesta nel merito di estromissione dal giudizio dei propri assistiti e, comunque, di assoluzione;

e). - Col. Giorgio Russo si è costituito in giudizio rappresentato e difeso dall' Avv. Angelo Clarizia il quale nella memoria di costituzione e difesa, depositata il 29 maggio 2006, ha formulato

le seguenti deduzioni e doglianze:

- infondatezza delle doglianze del Procuratore Regionale appellante, secondo cui il Primo Giudice avrebbe dovuto pronunciare ordinanza e non l'assunta sentenza, ritenuta di natura provvisoria "allo stato degli atti", riservandosi implicitamente una decisione definitiva per un momento successivo.

Reputa, al contrario, la difesa appellata che l'impugnata sentenza definisce a tutti gli effetti il giudizio per carenza di un danno attuale e concreto, pervenendo così ad un accertamento definitivo circa la carenza di uno degli elementi essenziali della responsabilità da danno erariale, con ciò dando risposta esauriente al petitum di condanna prospettato dall'attore, ormai accertato come infondato.

Per tale motivo, pertanto, il Primo Giudice ha dichiarato che resta assorbita ogni altra eccezione e deduzione difensiva, ivi compresa la questione della sospensione del giudizio contabile fino alla definizione di quello penale;

- contraddittorietà dell'assunto della Procura appellante, secondo cui il Primo Giudice avrebbe dovuto sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. quando poi, riconosce implicitamente che, in effetti, si è trattato di definizione del processo e che, comunque, si sarebbe dovuta adottare una separata ordinanza per l'ulteriore istruzione della causa;

- nel merito esclusione di ogni responsabilità del Col. Russo al

quale era stato affidato il limitato compito (il tracciamento della traiettoria del volo ITAVIA IH870, eseguito il 28 giugno 1980), che è consistito esclusivamente nel trasferire su un grafico le singole posizioni del volo come dettate da un ufficiale (Ten. Col. Bruno Martino) incaricato di analizzare i tabulati contenenti i dati trasmessi dai radar di Fiumicino e registrati su un nastro magnetico.

Né il comandante del RIV, diretto superiore del proprio assistito, secondo il difensore, né alcun altro ufficiale, ha minimamente fatto cenno alla possibilità di utilizzare il grafico per scopi diversi da quelli dichiarati (verificare, cioè, l'esistenza in zona di forze aeree straniere) sicchè l'analisi dei dati a disposizione (non affidata comunque, alla responsabilità del Russo) è necessariamente rimasta confinata alla sole posizioni pertinenti al velivolo, né si vedeva motivo per estenderla oltre il necessario.

Solo dopo la ricezione dell'ultimo plot SSR l'analisi è stata estesa a tutti i plot primari presenti nell'area dell'incidente, attraverso un secondo tracciato operato con scala 1:100.000, ma con l'unico scopo di determinare con la massima precisione possibile il punto di caduta dell'aereo per l'intervento dei mezzi di soccorso, senza che potessero venire in rilievo ipotesi afferenti alla

Presenza di velivoli di nazionalità non italiana, (tutt'oggi indimostrata e soltanto adombrata dalla Procura), che avrebbe

richiesto metodi, tempi e mezzi diversi, tanto è vero che solo successivamente tale compito è stato affidato alla Ditta Selenia che ha approntato apposita procedura elaborativa;

- difetto di nesso di causalità tra i compiti espletati dal Russo ed il preteso danno erariale, ove anche si consideri che lo Stato italiano era tenuto ad effettuare in ogni caso il recupero dell'aeromobile incidentato, in relazione ad un preciso ed inderogabile obbligo contemplato dalla normativa ICAO (International Civil Aviation Organization), a prescindere da eventuali depistaggi dei vertici militari (peraltro, mai accertati in sede penale) e dall'annesso 13 della Convenzione di Chicago del 10/11/1994, nonché dalla circostanza che il recupero integrale ha avuto di fatto luogo nonostante che i plot 12 e 17 fossero stati in precedenza rilevati dal radar della Ditta Selenia.

Chiede, pertanto, il difensore il rigetto dell'appello, con assoluzione del proprio assistito dalla domanda attrice ed, in via di subordine, un largo uso del potere riduttivo;

f). - Gen. Franco Pisano, si è costituito in giudizio rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore D'Ovidio, il quale con la memoria di costituzione depositata in data 30 maggio 2006, ha ampiamente svolto considerazioni e censure formulate dalla difesa di altri convenuti appellati che possono sintetizzarsi come appresso:

- non accoglibilità della tesi della Procura circa l'erroneità della mancata sospensione del processo di primo grado e quindi

della presunta illegittimità della sentenza appellata che appare, al contrario, corretta avendo definito quel processo con l'accertamento della mancanza dei presupposti dell'azione;

- non accoglibilità della tesi della sentenza Procura circa la necessità di una sospensione del presente giudizio nell'attesa della definizione di quello penale che, peraltro, è stato definito ed in senso favorevole agli imputati; donde non sussisterebbe possibilità alcuna che da quel giudizio si possano acquisire ulteriori elementi, né alcun ripensamento può tecnicamente avvenire; donde l'improcedibilità dell'appello sia di coloro che sono stati sottoposti a giudizio penale ed, a maggior ragione del Gen. Pisano;

-dal giudizio penale non emerge e viene attestata alcuna colpa e/o dolo nel comportamento dei vertici dell'aeronautica militare all'epoca dei fatti, né nella condotta degli autori della documentazione allora prodotta; donde non può essere attribuita alcuna responsabilità a chi, come il Pisano, si è basato su tale documentazione per compilare, a nove anni dai fatti, la relazione richiesta dal Ministro della Difesa nell'aprile 1989, per essere informato sul comportamento a suo tempo tenuto dai Comandi dell'Aeronautica a fronte dell'incidente, proprio nell'apprendere i risultati raggiunti dalla Commissione Blasi nel 1987 - 1988; donde la relazione può essere definita una conseguenza di quel recupero e non certo la sua causa o concausa e del pari nulla hanno a che fare "le mancanze" che sarebbero state riscontrate in

qualche allegato alla relazione, con la successiva campagna di recupero voluta dal Giudice Priore nel 1992;

- il recupero del relitto ed il suo doveroso finanziamento costituiscono strumenti fondamentali per l'accertamento delle cause della tragedia e delle eventuali responsabilità, tali da negare la configurabilità di qualsivoglia addebito nei confronti del Gen. Pisano;

- conseguente correttezza della natura e qualificazione di "spese straordinarie di giustizia" attribuita dal Giudice di prime cure all'onere sostenuto per il recupero del relitto, nonché sulla giustizia del dettato legislativo che fa capo all'art. 109 della normativa e sulla correttezza del quadro chiarificatore fattone dal Ministro del Tesoro pro tempore, per cui l'onere del recupero debba essere sostenuto dallo Stato sulla scorta della responsabile decisione del Magistrato penale, senza alcuna azione di rivalsa nei confronti del Pisano, dei quattro generali sottoposti a giudizio e giudicati estranei ai reati loro ascritti, nonché degli autori della strage, in quanto questi ultimi rimasti ignoti.

Conclude, pertanto, la difesa con richiesta di rigetto dell'appello del Procuratore Regionale per improcedibilità ed, in via subordinata, nel merito per l'assenza di responsabilità a carico del Pisano, con condanna della Procura alle spese di entrambi i gradi di giudizio;

g). -Dott. Claudio Masci, si è costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Martuccelli il quale nella

memoria di costituzione depositata in data 30 maggio 2006 ha opposto, in via preliminare, la nullità dell'appello del Procuratore Regionale nel quale nulla è dato da rinvenire relativamente alle vicende riguardanti il proprio assistito e difetta persino il semplice richiamo alle imputazioni penali (reato di falsa testimonianza perché taceva sull'eventuale correlazione tra il rinvenimento di un MIG 23 libico e la caduta del DC 9 e, nella predisposizione dell'appunto del 29 luglio 1980, dichiarava falsamente che non vi erano ragioni diverse da un articolo di giornale, e che la richiesta di informazioni sui dati radar presso il 3° ROC riguardava solo i fatti di Ustica e non anche i tracciati del MIG 23 libico) laddove con provvedimento dell'1/12/2000 la III Sezione della Corte d'Assise di Roma ha dichiarato la nullità dell'attività istruttoria compiuta dal G.I. nel procedimento per falsa testimonianza a carico, tra gli altri, del Masci, nonché la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio, mentre il diverso e successivo iter processuale penale si è concluso con decreto 30/7/2003 di archiviazione del GIP su conforme richiesta del P.M., per insussistenza di estremi di reato e proscioglimento dell'interessato da ogni addebito, tant'è che ha ottenuto l'equa riparazione del danno subito per la non ragionevole durata del procedimento penale (Decreto Corte d'Appello di Perugia 21/2 - 17/5/2005).

Ha, altresì, opposto il difensore le seguenti doglianze:

- la tardività dell'atto di citazione in responsabilità e,

pertanto, la prescrizione dell'azione del Procuratore Regionale;

- la pertinente qualificazione di spese di giustizia data dal Primo Giudice all'onere del recupero e, pertanto, il difetto di giurisdizione sul punto del Giudice Contabile;

- il difetto di nesso di causalità tra gli effetti di una testimonianza resa nel marzo del 1993 e la responsabilità di una spesa già sopportata nel 1992 (data di esaurimento delle operazioni di recupero);

- incensurabilità della sentenza appellata, vera e propria sentenza di rigetto della domanda risarcitoria argomentata con la accertata carenza dei presupposti e dei caratteri del danno risarcibile che non alluderebbe affatto all'esigenza di un supplemento istruttorio all'esito del quale la Corte territoriale avrebbe implicitamente riservato di pronunciarsi in via definitiva.

Conclude, pertanto, il difensore con richiesta di rigetto dell'appello perchè inammissibile, improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto;

h). - Umberto Alloro, si è costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Miele il quale nella memoria di costituzione depositata in data 26 maggio 2006 ha opposto l'assoluta infondatezza dell'appello ove appena si consideri che in sede penale l'Autorità Giudiziaria ha decretato l'archiviazione della notitia criminis nei confronti del proprio assistito per

insussistenza di estremi di reato o più realisticamente di idonei elementi di prova in ordine all'accusa di falsa testimonianza.

Chiede, pertanto, la difesa la reiezione dell'appello del Procuratore Regionale;

i). - Col. Adriano Piccioni, si è costituito in giudizio rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Siriani il quale nella memoria di costituzione depositata il 26 maggio 2006 in ordine all'appello del Procuratore Regionale ha opposto quanto appresso:

-correttezza, logicità e non contraddittorietà della sentenza impugnata.

Ciò, nel riflesso che il Primo Giudice avrebbe correttamente rilevato una relazione tra la responsabilità c.d. contabile e quella penale non, come ritenuto dal Procuratore Regionale, sotto il profilo della necessaria definizione del procedimento penale per sopperire ad una presunta carenza istruttoria che consenta di concretizzare ed attualizzare il danno erariale, bensì solo dal punto di vista delle spese che in quanto disposte ai fini di giustizia penale (per l'accertamento delle cause del disastro), vanno qualificate quali spese di giustizia ed, in quanto tali trovano regolamentazione esclusivamente nell'ambito del processo nel corso del quale sono state ordinate e, quindi, nell'ipotesi di condanna, secondo la regola della soccombenza;

- correttezza, pertanto, della sentenza impugnata ove afferma che è la regolamentazione delle indicate spese ad essere strettamente

connessa al processo penale ed al suo esito; donde il Primo Giudice non ha subordinato né espressamente né implicitamente l'azione contabile alla definizione del processo penale, non ravvisando alcuna necessaria interdipendenza tra i due giudizi, ma, in relazione a quanto sopra detto ed "allo stato degli atti" ha ritenuto che l'azione contabile non è stata correttamente instaurata perché ne difettavano i presupposti. Ciò, dal momento, ripete il difensore, che le spese di giustizia, proprio in quanto legate esclusivamente al procedimento penale, non possono affatto trovare una regolamentazione nel giudizio di responsabilità;

- l'espressione "allo stato degli atti" non equivarrebbe certo a "provvisoriamente" e neppure a "riservandosi implicitamente una decisione definitiva per un momento successivo" né, tanto meno, che sarebbe necessari l'ulteriore istruzione della causa che, implicitamente, il Collegio reputa necessaria ai fini di un completo e definitivo convincimento sulle responsabilità contestate", ma significherebbe soltanto, sulla base degli elementi in proprio possesso e delle risultanze degli atti del giudizio, donde correttamente il Primo Giudice ha emesso una sentenza definitiva senza disporre la prosecuzione dell'istruttoria, alla quale non ha fatto alcun riferimento nell'appellata sentenza. Ne segue che la Corte territoriale non ha rinvenuto proprio il danno erariale al momento della proposizione dell'azione di responsabilità, non essendo possibile ravvisare i necessari requisiti dell'attualità e della concretezza.

Pertanto, secondo il difensore, non avrebbe avuto senso una sospensione del giudizio contabile in attesa che il preteso danno divenisse successivamente concreto ed attuale, laddove è evidente che l'azione di responsabilità deve, già al momento della sua proposizione, fondarsi su un danno che abbia gli imprescindibili caratteri della concretezza e dell'attualità;

- estraneità del Piccioni al giudizio penale.

Eccezione di giudicato: poiché il Procuratore Regionale ha limitato l'impugnazione a censurare la sentenza di prime cure esclusivamente per la pretesa violazione degli artt. 279 e 295 c.p.c., nonché per l'asserita errata valutazione degli elementi probatori, non intaccando, invece, le conclusioni raggiunte in ordine alla natura delle spese sostenute dall'Erario e, quindi, alla loro qualificazione in termini di spese di giustizia, su tale aspetto è sceso evidentemente il giudicato.

Ne segue che tali spese debbono trovare la propria regolamentazione all'esito del processo penale ed in virtù della regola della soccombenza.

Ne deriva, secondo la difesa, che al Col. Piccioni non potrà mai essere contestata una qualsivoglia responsabilità per tali spese poiché con provvedimento n. 266/9/A PM - N. 527/84/AGI del 31/8/1999 è stato già dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato e la relativa pronuncia è stata emessa molto prima della sentenza della III Corte d'Assise di Roma; donde il proprio assistito era ed è comunque fuori da quel

processo penale all'esito del quale dovrebbero trovare la giusta definizione le indicate spese di giustizia.

Ne segue che anche ove l'impugnata sentenza dovesse essere riformata al convenuto non potrebbe comunque addebitarsi la responsabilità per spese connesse ad un procedimento del quale egli non è più parte processuale.

Chiede, pertanto, il difensore l'estromissione del proprio assistito dal giudizio;

- Invoca, altresì, il difensore le eccezioni e deduzioni formulate in primo grado e cioè: assenza del nesso causale (l'unica dichiarazione reticente sarebbe quella del 18 settembre 1991, ben undici anni dopo la sciagura di Ustica, tenuto conto che il recupero è iniziato molto prima il 10 giugno 1987 e terminato il 19 luglio 1991 quando è stata rinvenuta la scatola nera); legittimità della condotta del Piccioni, assenza di responsabilità; mancanza di prova sul contributo causale alla determinazione del preteso danno; prescrizione dell'azione di responsabilità.

Conclude, pertanto, il difensore con richiesta di rigetto dell'appello e di conferma della sentenza impugnata.

In via incidentale, ex art. 343 cod. proc. Civ., chiede il difensore che ove l'appello del Procuratore Regionale venisse accolto, venga specificamente accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità, unitamente al riesame di tutte le

questioni già riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Nelle proprie conclusioni depositate in data 29 maggio 2006 il Procuratore Generale, ha precisato in fatto che il Procuratore Regionale nell'appello principale, nel formulare il gravame e censurare la sentenza della Corte dei conti territoriale, ha potuto tener conto della pronuncia della III Sezione della Corte d'Assise di Roma emanata nel 2003 e che tale sentenza penale è stata impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma (cfr. anche i ricorsi in appello delle parti civili Aldo Davanzali, ITAVIA; Maria Randisi ed altri; Maria Santa Guerra ed altri; Maria Savorelli ed altri; Giovanna Riina ed altri).

Precisa, altresì, il Procuratore Generale che, su richiesta del suo Ufficio, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ha depositato i seguenti atti:

- copia dei motivi d'appello proposto da quella Procura Generale avverso la sentenza della Corte di Assise di Roma emessa il 30 aprile 2004;
- copia del dispositivo della sentenza 15/12/2005 della Prima Corte d'Assise di Appello che, in riforma della sentenza del 20 aprile 2004 della Terza Corte di Assise, nei confronti di Bartolucci e Ferri, ha assolto gli stessi dall'imputazione ascritta "perché il fatto non sussiste";

- copia della dichiarazione di ricorso per Cassazione formulato da quella Procura Generale avverso l'indicata sentenza della Prima Corte d'Assise d'appello di Roma per i seguenti motivi: "Per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche delle quali si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riserva di enunciazione dei motivi nel termine di legge".

Osserva, al riguardo, il Procuratore Generale Contabile che, pertanto, si può affermare che sulla vicenda di Ustica, sotto il profilo del processo penale, non è stata scritta la parola fine e, comunque, non si è formulata la res iudicata per gli imputati Generali Bartolucci e Ferri.

Nel merito delle singole censure e doglianze formulate negli atti di appello il Procuratore Generale ha come appresso contraddedotto e concluso:

in ordine all'eccezione di difetto di giurisdizione, argomentata con la considerazione che le spese di recupero risultano nella specie ascrivibili alle c.d. spese di giustizia, anticipate dall'Amministrazione competente e ripetibili solo in sede di regolamento delle spese processuali dal giudice della controversia penale, il Procuratore Generale con dovizia e molteplicità di argomentazioni ha opposto che pur se i costi sostenuti per il recupero del velivolo possono annoverarsi tra le spese straordinarie di giustizia, ciò non significa che queste non possano integrare un danno erariale, derivante da un comportamento

comunque illecito (ancorché non ritenuto tale in sede penale) nell'ipotesi in cui, come nella specie, da parte del Giudice Penale non sia stato assunto alcun provvedimento in materia di spese di giustizia.

Pertanto, correttamente la Corte Territoriale nella sentenza impugnata ha ammesso la giurisdizione contabile, fondata sulla premessa della violazione, da parte dei convenuti, di obblighi di servizio e segnatamente dell'obbligo di fornire all'autorità politica e giudiziaria in modo tempestivo e corretto tutte le informazioni di cui i convenuti erano in possesso in ragione del loro ufficio;

- in ordine all'assunto delle varie difese, secondo cui il recupero del relitto avrebbe dovuto essere effettuato indipendentemente dalla condotta tenuta dai convenuti e discenderebbe comunque dalla normativa I.C.A.O. (International Civil Aviation Organization) cui ha aderito l'Italia, oppone che, al riguardo, non sussisteva alcun obbligo internazionale per il nostro Paese e che qualora l'Aeronautica Militare, ai vari livelli, avesse fornito le notizie in suo possesso, senza le omissioni e gravi negligenze evidenziate anche nei diversi procedimenti giurisdizionali penali, non sarebbe insorta l'esigenza del recupero integrale dell'aeromobile precipitato e le ricerche avrebbero potuto essere limitate allo stretto necessario e cioè, dopo il recupero delle salme, a quello della scatola nera e di altri elementi essenziali del velivolo;

- in ordine all'obiezione della difesa del Gen. Melillo, secondo cui l'assoluzione dell'ufficiale dall'imputazione penale sarebbe incompatibile e renderebbe inammissibile l'azione contabile, osserva che, dopo l'espunzione della c.d. pregiudizialità penale, l'autonomia dei due giudizi rende ammissibile le due azioni afferenti ad illeciti diversi e la duplicità delle azioni vale ancorpiù ove i reati siano stati dichiarati estinti per prescrizione;

- condivide l'Organo Requirente l'assunto delle difese private ove rettamente rammentano la mancanza di previsioni nel sistema processuale (anche contabile) di clausole assolutorie c.d. intermedie (o allo stato degli atti), anche perché, contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, in ordine alla controversia in esame il danno, come prospettato dal Procuratore Regionale, era concreto ed attuale, mentre sarebbe stato utile, invece, attendere l'esito del processo penale per determinare l'accertamento delle singole responsabilità in quella sede per gli intuitivi riflessi (artt. 651 e segg. C.p.p.) nell'instaurato giudizio di responsabilità amministrativa per il quale sussistevano e sussistono tutti gli elementi e presupposti, compresa la concretezza ed attualità del danno per valutare la responsabilità dei convenuti.

Ciò, anche se la definizione del processo penale nei confronti dei principali imputati (Bartolucci e Ferri) renderebbe più agevole delineare con esattezza la colpevolezza a titolo di colpa grave, o

di dolo dei vertici dell'Aeronautica Militare, degli ufficiali e dei militari ai quali è imputata la responsabilità amministrativa;

- in ordine alla censura di improcedibilità dell'azione di responsabilità, per l'estraneità di Bomprezzi, Cavatorta, Zauli, Sardu e Loi al processo penale anche al momento della proposizione dell'azione contabile, formulata dalle relative difese e la dedotta "annessa pronuncia" sul punto, il Procuratore Generale oppone la infondatezza della censura in ragione della autonomia dell'azione contabile e tenuto conto che la condotta abusiva (d'ufficio) e di favoreggiamento profilata nell'ordinanza istruttoria del Giudice Istruttore Dott. Rosario Priore (pur se il reato era prescritto) era corretta ed evidenziava inosservanza dolosa e/o gravemente colposa di obblighi di servizio (alla luce della normativa che disciplina la condotta degli appartenenti alle Forze Armate); donde la non palese pretestuosità dell'addebito contabile;

- quanto all'eccezione di prescrizione opposta dalla difesa del Cavatorta che aveva individuato l'esordio del periodo prescrizione dell'azione contabile nell'evento calamitoso con compimento dello stesso al 28 giugno 1990, oppone il Procuratore Generale che il Cavatorta fu destinatario di atti di costituzione in mora (nota Ministero Difesa del 13/6/1990 e della Procura Generale del 25/9/1994); donde, anche tenuto conto che l'esordio della prescrizione coincide con il momento di conoscibilità dell'evento lesivo, che nella specie è riconducibile al rinvio a

giudizio da parte del Giudice Istruttore Penale, l'azione contabile si appalesa tempestivamente esercitata (considerato, altresì, che per i fatti verificatisi prima del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine decennale di prescrizione, questa si compie entro il 31 dicembre 1998 ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio) e che nel processo penale relativo alla vicenda di Ustica sia la Presidenza del Consiglio che il Ministero della Difesa si sono costituite parti civili con ovvi effetti interruttivi del periodo prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa;

- quanto alla circostanza che per taluni convenuti alcuni reati contestati (falsa testimonianza, favoreggiamento, etc.) siano stati dichiarati estinti per prescrizione con la richiamata ordinanza istruttoria non comporta, per consolidata giurisprudenza, secondo il Procuratore Generale, che sia impedita o preclusa l'azione del P.M., qualora sussistano con riguardo alle medesime vicende oggetto del procedimento penale elementi per promuovere, come nella specie, l'azione di responsabilità amministrativo-contabile (ipotesi Salmè, Ballini, Muti, Giordano, Sardu, Tozio, Loi, Abate, Vitaggio, Di Giovanni, Gruppuso, Orlando, Massaro, Di Micco, Acampora, Albini, Sarnataro, Rocco, De Angelis, Inzolia, Piccioni, Russo);

- poiché per alcuni soggetti convenuti il reato loro ascritto e l'inosservanza degli obblighi di servizio si è verificata successivamente (campagne di recupero del 1992 e 1993) alla prima

campagna di recupero del 1986, i medesimi dovrebbero rispondere per la quota di danno (Lire 20 miliardi) relativa a tale seconda fase e non per quella (Lire 7 miliardi) relativa alla prima fase (Inzolia, Piccioni, Ballini, Salmè, Muti, Sardu, Tozio, Loi, Abate, Gruppuso, Orlando, Massaro, Di Giovanni, Abbate Gerardo, Di Micco, Rocco, Albini, Acampora, Sarnataro);

- poiché per Francesco Pugliese, Vice Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa (Gen. di Brigata aerea all'epoca dei fatti), l'indagine penale che lo ha riguardato è stata archiviata "perché il fatto non sussiste" ed in conseguenza il P.M. penale ha disposto di procedersi per il reato di calunnia nei confronti di tale Alessandro Vanno, ritiene il Procuratore Generale che il Pugliese debba essere prosciolto;

- del pari, il Procuratore Generale chiede il proscioglimento dal giudizio di responsabilità del Ten. Col. dei Carabinieri Umberto Alloro (Vice direttore della III Sez. della I Div. Contro Spionaggio del SISMI); a seguito della dichiarata nullità della richiamata ordinanza di rinvio a giudizio per aver taciuto sull'esistenza presso il ROC di materiale documentale relativo alla caduta del DC9 ITAVIA e del MIG libico e circa i contatti con il SIOS ed affermato di non essersi mai occupato dei predetti eventi;

- del pari, il Procuratore Generale chiede il proscioglimento dal giudizio di responsabilità del Cap. Claudio Masci (Ufficiale III Sezione della I Div. Contro Spionaggio SISMI), a seguito della

dichiarata nullità della menzionata ordinanza di rinvio a giudizio per fatti omissivi in relazione alla caduta del DC9 ITAVIA e del MIG libico e la conseguente archiviazione dell'indagine penale relativa;

- per quanto attiene agli imputati Alloro, Pugliese, Masci e Notarnicola osserva il Procuratore Generale che le loro deposizioni, per le quali in sede penale erano accusati di falsa testimonianza, sono state rese successivamente al recupero dell'aereo avvenuto nel 1986 e negli anni 1992 - 1993; donde non sarebbe possibile imputare il danno connesso con tali recuperi, per un principio logico di causalità;

- per quanto riguarda Bruno Bompreszi (Col. E Capo del II Ufficio del II Rep. SIOS), imputato di falsa testimonianza, per il quale in sede penale risulta emesso decreto di archiviazione del Tribunale di Roma, Sez. G.I.P., in ragione della rilevata, anche dal P.M. penale, buona fede, reputa il Procuratore Generale che la sua posizione sia diversa (rispetto a quella di Masci, Alloro, Pugliese e Notarnicola) in quanto per il recupero di parte del DC9, avvenuto con ordinanza del 1992, da parte del medesimo vi sono state delle deposizioni avvenute il 5 novembre 1990, l'11 marzo 1991 ed il 22 maggio 1992; donde anche considerata la discriminante della ritrattazione ed escluso comunque il dolo, in ordine alla responsabilità amministrativa potrebbe profilarsi una condotta gravemente negligente, non conforme allo status dal medesimo rivestito;

- per quanto riguarda alcuni convenuti imputati per reati connessi alla vicenda di Ustica, e cioè i Gen. Bartolucci e Ferri, osserva il Procuratore Generale che il processo penale non si è ancora concluso in quanto la sentenza di proscioglimento emessa dalla Corte di Assise di Appello di Roma è stata impugnata, di talchè le relative posizioni processuali non risultano definite.

Propende, pertanto, il Procuratore Generale, pur nell'assenza della c.d. pregiudizialità penale e di una necessaria sospensione, per l'utilità nella specie di una sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale che non sarebbe incompatibile con la formulazione e la ratio dell'art. 295 cod. proc. Civ.

Qualora, la Sezione ritenesse, poi, che non ci siano motivi giuridici e/o di opportunità per una sospensione, esprime l'avviso che la doviziosa messe di elementi probatori, acquisita soprattutto nei procedimenti penali, consentirebbe, in tutta autonomia, di pervenire all'accertamento di responsabilità dei convenuti in giudizio.

Insiste, altresì, sulla non conformità a diritto, sotto il profilo processuale, di una definizione del giudizio di responsabilità, come, invece, operato dal Primo Giudice, con una sentenza di carattere rituale "allo stato degli atti", di chiara natura interlocutoria.

Neppure conviene, con l'assunto del Primo giudice secondo cui il danno, quale configurato nell'atto di citazione difetterebbe dei

caratteri di attualità e concretezza, in quanto concreto ed attuale e, persino, quantificato poiché corrispondente ai costi del recupero dell'intero relitto, che non sarebbero stati sostenuti se i vertici dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e gli operatori dei vari centri radaristici avessero serenamente e con diligenza collaborato con le Autorità di Governo e con gli Organi magistratuali ai fini dell'accertamento immediato e puntuale delle cause del disastro e non determinato, come in concreto si è verificato, un black out informativo.

Nell'indicata ottica di chiusura informativa, secondo il concludente Procuratore Generale la responsabilità maggiore nella causazione dell'evento lesivo va attribuita al Gen. Bartolucci che, nella veste di Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, aveva la peculiare attribuzione di presiedere all'alta direzione tecnica, operativa e di controllo dell'intero traffico aereo - esercitata tramite l'ITAV nonché di collaborare e corrispondere alle richieste del Ministro della Difesa da cui era direttamente dipendente, per accertamenti relativi non solo alle competenze della Difesa ma anche a quelle del Ministero dei Trasporti e della Giustizia, si da investire l'Autorità di Governo nel suo complesso. Ciò nella posizione di assoluta ed esclusiva preminenza dell'Aeronautica Militare nel controllo aereo nazionale.

Tale responsabilità, congiuntamente a quella del Gen. Ferri che lo coadiuvava, quale Sottocapo di Stato Maggiore, emergerebbe evidente dalla ricostruzione della vicenda quale operata dalla III

Corte d'Assise di Roma nella assunta sentenza (cfr. pagg. 580).

Conclude, pertanto il P.G. come appresso:

- in via pregiudiziale, affermazione della giurisdizione contabile nella controversia all'esame;

- in via pregiudiziale di merito, reiezione dell'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità;

- in via principale, proscioglimento di Alloro, Pugliese, Notarnicola e Masci;

- in subordine, sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della pronuncia penale definitiva nei confronti di Bartolucci e Ferri;

- sempre in subordine, accoglimento dell'appello del Procuratore Regionale con la condanna di tutti gli altri soggetti nei cui confronti tale appello è stato proposto, previa un'ampia riduzione dell'addebito secondo le originarie richieste del Procuratore Regionale ad eccezione di Inzolia, Piccioni, Ballini, Salmè, Muti, Sardu, Tozio, Loi, Pasquale Abate, Gruppuso, Orlando, Massaro, Di Giovanni, Gerardo Abbate, Di Micco, Rocco, Albini, Acampora, Sarnataro, Vitaggio, Giordano e Orlando che hanno concorso a produrre soltanto il danno derivante dalla campagna di recupero effettuato nel 1992 - 1993, del quale debbono rispondere in solido o pro-quota secondo la parte avuta da ognuno di loro nella causazione dell'indicato pregiudizio economico;

- tutti gli altri (ossia Bartolucci, Ferri, Melillo, Tascio,

Pisano, Zauli, Cavatorta e Russo) debbono rispondere in solido pro quota secondo la parte avuta da ognuno nella causazione del danno per l'ammontare dell'intera spesa derivante da tutte le campagne di recupero del relitto dell'aeromobile;

-reiezione dei gravami incidentali, condannando gli appellanti incidentali alle spese del doppio grado di giudizio;

- per il caso di proscioglimento chiede il Procuratore Generale in via gradata la compensazione delle spese sia di giudizio che di quelle legali sostenute dai ricorrenti e dagli altri appellati non ricorrenti incidentali, in caso di riscontrata colpa lieve degli stessi nella vicenda all'esame;

- in via ulteriormente gradata, in ipotesi di proscioglimento, la liquidazione delle spese di giudizio per consentire il materiale rimborso da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Alla pubblica udienza del 20 giugno 2006 gli Avvocati Luigi Medugno, in proprio e su delega degli Avvocati Maria Gerardo Cantore e Gherardo Marone, Angelo Miele, Giulio Correale, Carlo Martuccelli, Stefano Gattamelata, Angelo Clarizia, Franco Gaetano Scoca, Vania Romano, Mario La Cagnina, su delega dell'Avv. Ettore D'Ovidio, Pier Francesco Bruno, su delega dell'Avv. Francesco Siriani per i propri assistiti, nonché il Pubblico Ministero, hanno sviluppato e ribadito le considerazioni e le richieste conclusionali rese nei rispettivi atti scritti.

Considerato in

DIRITTO

L'appello principale e quelli incidentali, in quanto proposti avverso una stessa sentenza, vanno previamente riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., onde pervenire ad un'unica decisione.

Ciò posto, poiché le difese degli appellati ed appellanti incidentali hanno sollevato una serie di eccezioni pregiudiziali e preliminari, talune, peraltro, alle stesse comuni, nell'ordine logico di gradualità vanno deliberate tali doglianze che, ove fondate, precluderebbero al Collegio l'esame di altre censure più strettamente afferenti ai profili di merito dei proposti atti di appello.

Al riguardo, questi Giudicanti debbono, con priorità, rendere pronuncia sulla pregiudiziale questione di giurisdizione, dedotta da gran parte delle difese e già affrontata e risolta dalla Corte Regionale in senso affermativo della sussistenza nella specie dei poteri cognitori della Giustizia Contabile.

In particolare, il difetto di giurisdizione di questa Corte viene argomentato dalle indicate difese nel riflesso che il recupero del relitto aereo per cui è causa, è stato disposto a seguito di un'iniziativa autonomamente assunta dal Giudice Istruttore penale, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di indagine, aveva ravvisato la necessità di procedere in tale senso; di modo che, nel concreto, si tratterebbe di una spesa che, ove anche imposta dalla condotta dei convenuti, è comunque, connessa al soddisfacimento di ragioni di giustizia e che, anticipata dalla

competente Amministrazione, avrebbe potuto o potrà ripetersi in capo ai medesimi convenuti soltanto in sede di regolamento delle spese processuali, secondo il principio della soccombenza, ad opera del giudice della parallela controversia penale, restando così sottratta all'azione ed alla cognizione della Giustizia Contabile.

Peraltro, secondo alcuni patrocini, tale costruzione risulterebbe, altresì, suffragata dalla considerazione che in ordine a quel disposto recupero, che ha visto concorde anche l'Autorità politica, non risulterebbe, allo stato, aver in alcun modo inciso la condotta dei convenuti, ove appena si consideri che nessun pronunciato e nessun addebito a carico dei medesimi risulta ancora formulato in sede penale in punto di spese di giustizia; di tal che, nella specie, difetterebbe l'imprescindibile presupposto del danno ingiusto inferto all'Erario, necessario all'azionabilità della pretesa contabile.

Siffatto impianto difensivo, ad avviso di questi Giudici, si appalesa erroneo e fuorviante rispetto alle risultanze processuali, nonché alla reale costruzione sul punto operata nell'atto introduttivo del giudizio di responsabilità e, correttamente, integralmente recepita nella sentenza della Corte Territoriale impugnata.

Emerge, invero, in maniera incontrovertibile dal libello di responsabilità che l'addebito mosso ai convenuti dal Procuratore Regionale si sostanzia in una palese mancanza di trasparenza,

lealtà e collaborazione informativa nei confronti dell'Amministrazione che avrebbe costretto quest'ultima a sostenere le ingenti spese di recupero dell'aeromobile DC 9 ITAVIA inabissatosi nelle acque del Mar Tirreno la sera del 27 maggio 1980 (cfr. infra pagg. 10, 14 e 19 dell'atto di citazione, nonché pagg. 22, 23 e 24 della sentenza in ordine allo stesso resa dalla Corte Territoriale).

Emerge, del pari, nella parte motiva della sentenza impugnata, che l'imputazione di responsabilità presa in esame dalla Corte Territoriale è stata ivi formalizzata nel danno patrimoniale sofferto dall'Erario in ragione delle ingenti spese sostenute per il recupero del relitto, correlate, eziologicamente e sotto il profilo della condotta imputabile, alle molteplici reticenze e difetto di trasparenza nelle informazioni rese dai convenuti che avrebbero così ostacolato e impedito la tempestiva conoscenza delle cause del disastro aereo e costretto l'Amministrazione al sostenimento delle indicate spese con conseguente aggravio per il bilancio dello Stato (cfr. infra pagg. 22, 23 e 25 della sentenza impugnata).

Alla stregua di tale costruzione, si appalesa, del tutto consequenziale e pertinente l'assunto del Primo Giudice in ordine alla sussistenza nella specie del potere cognitorio del Giudice Contabile, concretandosi infatti nella stessa la terna di presupposti che nel suo ambito ne determina l'attraibilità (per essere stati convenuti in giudizio operatori pubblici che hanno

posto in essere una condotta di rilievo sotto il profilo della colpevolezza e ritenuta lesiva, in punto di causalità, degli interessi patrimoniali dell'Erario).

Deviante, oltrechè pretestuoso si appalesa, pertanto, in tale ottica, l'evidente intento difensivo di sottrarre la vicenda quale prospettata dal Procuratore Regionale, allo scrutinio della Giustizia Contabile, in ragione di una pretestata riconduzione delle spese di recupero in quelle di giustizia operata dal Primo Giudice.

Invero, sul punto, ritiene il Collegio di dover chiarire che quella colleganza, da parte della Corte Territoriale, volta soprattutto e piuttosto ad evidenziare l'incidenza della spesa di recupero sul bilancio dello Stato, aveva carattere meramente prodromico e strumentale, sotto il profilo logico-deduttivo e motivazionale, onde giustificare la conclusione, poi tratta, in termini di non accoglibilità della domanda attorea, in presenza, al momento della sua formulazione, nonché a quello di adozione della sentenza impugnata, di circostanze oggettive che non consentivano di connotare quale "attuale e concreto", anche sotto il profilo quantificatorio, l'ascritto danno erariale.

Alla stregua della estesa costruzione, l'affermazione in ordine alla sussistenza del potere cognitivo della Corte dei conti, oltrechè corretta era, pertanto, a rendere da parte della Sezione Territoriale, trovando, altresì, plausibile giustificazione, come verrà più avanti chiarito una pronuncia "allo stato degli atti".

Così ritenuta nella vicenda all'esame la giurisdizione della Corte dei conti, nell'ordine logico di priorità da assegnare alla trattazione delle doglianze preliminari d'appello, reputa il Collegio di dovere anzitutto delibare le censure di illegittimità della sentenza impugnata per mancato accoglimento, da parte del Primo Giudice, delle eccezioni di inammissibilità della domanda attorea per genericità dell'invito a dedurre e del conseguente atto di citazione, nonché per tardività di quest'ultima per l'intervenuta prescrizione del sottostante diritto risarcitorio (cfr., per tutti, appelli Cavatorta ed Orlando).

Le doglianze si appalesano infondate.

Al riguardo, concordano i Giudicanti con l'assunto della Corte Regionale di assoluta concretezza dell'invito ad deducendum e del connesso libello di responsabilità, costruiti anche sulla base delle imputazioni penali che evidenziavano la colpevole condotta reticente dei convenuti nell'assolvimento del dovere di correttezza informativa nei confronti dell'Amministrazione, che avrebbe costretto quest'ultima a sostenere ingenti spese di recupero del relitto, nonché con la resa declaratoria di mancata realizzazione della causa estintiva dell'azione contabile per l'assorbente assenza al momento della sua proposizione nel danno addebitato, come verrà più avanti chiarito, dei necessari requisiti di attualità e concretezza.

Entrambe le doglianze vanno, in conseguenza, respinte.

Sgombrata l'area decidendi dalle definite questioni preliminari,

può ora il Collegio passare all'esame della doglianza, invero, fondante l'impugnazione del Procuratore Regionale, volta a censurare la sentenza di prime cure nel riflesso che la stessa, pur se assunta "allo stato degli atti" e, pertanto, con carattere di provvisorietà e/o con riserva di decisione definitiva, tuttavia, in assenza di una parallela ordinanza istruttoria, verrebbe ad acquisire in concreto valenza di pronuncia definitiva, che ove passata in giudicato, precluderebbe ogni ulteriore iniziativa o pronunciamento in sede contabile, anche ove venissero attuate determinanti acquisizioni in punto di concretezza ed attualità del danno; donde l'illegittimità ed erroneità di quella pronuncia a fronte dei precetti recati dagli artt. 279 ed, implicitamente, 295 cod. proc. civ., sia in ragione dell'omessa adozione di un provvedimento istruttorio, che per la non disposta sospensione del processo contabile, ancorché questa ultima in prime cure fosse stata auspicata dal Pubblico Ministero, in attesa della definizione del parallelo processo penale.

La doglianza si appalesa infondata.

Emerge, infatti, dalla sentenza appellata che la stessa è stata resa in ordine ad una fattispecie lesiva soggetta al sindacato del Giudice Contabile, pur se al medesimo restava, preclusa la pronuncia nel merito della contestata responsabilità in presenza di una fattispecie che, sotto il profilo oggettivo, si appalesava, al momento della proposizione dell'azione, nonché a quello della resa pronuncia, priva degli imprescindibili caratteri di

“attualità e concretezza” del danno, solo prospettivamente ipotizzabile; donde la domanda attorea non poteva trovare accoglimento.

In tale contesto decisorio, l'espressione “allo stato degli atti” utilizzata dal Primo Giudice, al fine di giustificare e chiarire la portata del suo pronunciato, non può essere in alcun modo letta ed equivalere, come ritenuto e/o supposto dal Procuratore Regionale e da quello Generale, nonché da talune difese, quale sinonimo di una non consentita “sentenza provvisoriamente assunta” o di una “sentenza interlocutoria con sottesa riserva di pronunciamento definitivo” (pronuncia solo in punto di giurisdizione con implicita ordinanza di sospensione del giudizio di merito contabile ex art. 295 cod. proc. civ.).

Quell'espressione è, al contrario, meramente indicativa e significativa di una pronuncia, come ogni altra, resa “sulla base degli elementi e delle risultanze processuali” che per l'evidenziata carenza di alcune componenti essenziali dell'azione di responsabilità non consentiva una pronuncia nel merito delle contestazioni mosse.

Ne segue che a quel pronunciato resta, comunque, correttamente ed in radice estraneo un sotteso intento sospensivo del giudizio contabile in attesa che il preteso danno, per gli sviluppi del parallelo processo penale, acquisisse le prescritte connotazioni, dappichè tale conseguimento, ancorché realizzato, non valeva né varrebbe comunque a sanare l'evidenziata carenza del libello di

responsabilità, che è già al momento della sua proposizione che deve fondarsi su una lesione patrimoniale che abbia quegli imprescindibili caratteri.

Pertanto, alla impugnata pronuncia della Corte Territoriale, come in concreto resa, va assegnata connotazione di definitività, quale "tipico" provvedimento reiettivo dell'azione per difetto di talune delle sue componenti essenziali, al quale, per il suo chiaro contenuto logico e lessicale, resta estranea ogni statuizione od esigenza di provvedimento interlocutorio od istruttorio.

A ciò consegue, altresì, quale ulteriore corollario, che, entro i ristretti limiti di tale suo contenuto, l'indicata statuizione è destinata ad acquisire forza di giudicato che, contrariamente a quanto ritenuto da alcune parti del giudizio, non è idoneo a coprire altre deduzioni e/od a precludere ulteriori iniziative dell'Organo Requirente che si rendessero praticabili in ragione di successive acquisizioni, nella chiarita assenza in quel pronunciato di ogni accertamento definitivo sulla responsabilità amministrativa.

Alla stregua delle estese considerazioni e puntualizzazioni l'impugnata sentenza si appalesa correttamente resa e merita, pertanto, di essere confermata, con ciò esimendo il Collegio dall'esame di ogni altra eccezione e deduzione che si intendono assorbite.

L'appello principale e quelli incidentali vanno, in conseguenza,

respinti.

Sussistono giusti motivi, in ragione della complessità della vicenda e delle connesse problematiche in fatto ed in diritto, per dichiarare compensate le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione reiette, decide quanto appresso:

- riunisce l'appello del Procuratore Regionale e gli appelli incidentali indicati in epigrafe;
- afferma il potere cognitivo della Corte dei conti nella vicenda giudiziaria di cui in narrativa;
- rigetta l'appello del Procuratore Regionale e gli appelli incidentali indicati in epigrafe e conferma la sentenza appellata.

Dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2006.

L'ESTENSORE

F.to Dott. Davide Morgante

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Vito Minerva

Depositata in Segreteria il 9/10/2006

IL DIRIGENTE

F.to Dott.ssa Maria Fioramonti